I CONTRATTI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE
E
LE CLASUOLE DI SCELTA DEL FORO

avv. Vincenzo Ianniello

Le clausole di giurisdizione
come rimedio ai problemi di interpretazione delle fonti

TRASPORTO MARITTIMO

CONVENZIONE DI ATENE (13 dicembre 1974)
relativa al trasporto per mare di passeggeri
e dei loro bagagli, come modificata dal Protocollo di Londra del 1 novembre 2002

Articolo 17 - Foro competente

1. Un'azione promossa in virtù della presente Convenzione dev'essere proposta, a scelta dell'attore, dinanzi a uno dei fori seguenti, a condizione che sia situato in uno Stato parte della presente Convenzione:

a) avanti il tribunale della residenza abituale o dello stabilimento principale del convenuto;

b) b) avanti il tribunale del luogo di partenza o di destinazione stipulato nel contratto di trasporto;

c) avanti un tribunale dello Stato di domicilio o della residenza abituale dell'attore, se il convenuto ha una sede della propria attività in tale Stato ed è soggetto alla giurisdizione di quest'ultimo;

d.) avanti un tribunale dello Stato del luogo di conclusione del contratto se il convenuto vi ha una sede della propria attività ed è soggetto alla giurisdizione di tale Stato.

REGOLE DI AMBURGO (30 marzo 1978)
Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare

Articolo 21 – Competenza

1. In un procedimento giudiziario in materia di trasporto di merci ai sensi della presente convenzione l'attore, a sua discrezione, può proporre un ricorso in un tribunale che, secondo la legge dello Stato in cui ha sede il tribunale, è competente e che rientrano nella competenza giurisdizionale di cui è situato uno dei seguenti posti:

(a) La sede principale di attività o, in mancanza di questo, la residenza abituale del convenuto; o

(b) Il luogo in cui il contratto è stato effettuato a condizione che il convenuto non vi è una sede di attività, succursale o agenzia attraverso il quale il contratto è stato fatto, o

(c) Il porto di carico o il porto di scarico; o

(d) Ogni ulteriore luogo designato a tale scopo nel contratto di trasporto via mare.

2. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, un ricorso può essere proposto davanti ai giudici di un porto o il luogo in uno Stato contraente in cui il trasporto di una nave o di qualsiasi altra nave della stessa proprietà può essere stato arrestato, in conformità delle norme in materia della legge di detto Stato e del diritto internazionale […]

REGOLE DI ROTTERDAM
Convenzione delle Nazioni unite sui contratti per il trasporto internazionale di merci interamente o parzialmente per mare

Articolo 66 - Azioni contro il vettore

A meno che il contratto di trasporto contenga una clausola di scelta esclusiva del foro che sia conforme all'articolo 67 o 72, l'attore ha diritto di promuovere giudizio contro il vettore in base a questa Convenzione:

(a) dinanzi a un tribunale competente in cui si trova uno dei luoghi seguenti:

(i) il domicilio del vettore;

(ii) il luogo di ricevimento convenuto nel contratto di trasporto;

(iii) il luogo di consegna convenuto nel contratto di trasporto; o

(iv) il porto in cui le merci sono state inizialmente imbarcate su una nave o il porto in cui le merci sono state da ultimo sbarcate da una nave; o

(b) dinanzi a un tribunale o a uno dei tribunali competenti designati in base a accordo tra il caricatore e il vettore per decidere sulle domande contro il vettore che possono sorgere nell'ambito di questa Convenzione.

TRASPORTO AEREO

Convenzione di Montreal 1999
Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale

Articolo 33 – Competenza giurisdizionale

1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.

2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale.

TRASPORTO SU STRADA

Convenzione
concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Articolo 31

Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l'attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

a. il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o

b. si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna,

e non gli è consentito adire altri giudici.

2. Qualora per una controversia di cui al paragrafo primo del presente articolo sia stata proposta un'azione davanti al giudice competente ai sensi di detto paragrafo, o qualora questo giudice si sia pronunciato su una tale controversia, nessuna nuova azione può essere intentata tra le parti per la stessa controversia, salvo che la sentenza del giudice davanti al quale è stata promossa la prima causa non possa essere eseguita nel Paese in cui è promossa la nuova causa.

TRASPORTO FERROVIARIO

Convenzione
relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
(COTIF 1980)

Art. 60 Competenza per le azioni di regresso

1. La giurisdizione competente in via esclusiva per tutte le azioni di regresso è quella ove ha sede la ferrovia contro cui sono proposte tali azioni.

2. Se l'azione deve essere intentata contro più ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti in virtù del § 1, quello davanti il quale vuole proporre la sua domanda.

Le clausole di giurisdizione come rimedio ai problemi di interpretazione delle fonti

TRASPORTO AEREO

Cassazione Civile, Sez. 3, 18 maggio 2025, ordinanza n. 13191

«Attesa l'efficacia ultra partes dell'interpretazione del diritto unionale fornita dalla Corte di giustizia, alle cui pronunce va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes anche retroattiva,..... »

TRASPORTO SU STRADA

Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza 21.3.2024, n.90/22

Capo 44 «Qualora la controversia rientri nell'ambito di applicazione di una convenzione relativa ad una materia particolare, della quale gli Stati membri sono parti contraenti, occorra in linea di principio applicare quest'ultima, ciò non toglie che l'applicazione di tale convenzione non possa pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione, quali i principi di libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, di prevedibilità del foro competente e, pertanto, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell'ambito dell'Unione»

LE CLAUSOLE DI SCELTA DEL FORO
COME RIMEDIO PER EVITARE LE TATTICHE DILATORIE

REGOLAMENTO (UE) n.1215/ 2012

CONSIDERATA n.22

Tuttavia, per migliorare l'efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un'autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l'autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In tal caso l'autorità giurisdizionale adita dovrebbe essere sollecitata a sospendere il procedimento non appena l'autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest'ultima dichiari la propria incompetenza in virtù dell'accordo di scelta esclusiva del foro. In tal modo si assicura che, in siffatte situazioni, l'autorità giurisdizionale prescelta abbia la priorità nel decidere sulla validità dell'accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi a essa pendente. L'autorità giurisdizionale prescelta dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che l'autorità giurisdizionale non prescelta abbia già deciso di sospendere il procedimento.

Regolamento (UE) n.1215/2012

Articolo 31

1. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, qualora sia adita l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all'articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l'autorità giurisdizionale adita sulla base dell'accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell'accordo.

LE CLAUSOLE DI GIURISDIZIONE COME RIMEDIO ALLE PARALLEL PROCEEDINGS

Cassazione Civ. SEZ. Unite, 29.1.2001, sentenza n.37

Questa Corte, per contro, ha sempre escluso la fondatezza di tale assunto osservando che dal testo normativo in esame risulta che il giudice italiano, prima di pronunciare sulla propria giurisdizione in presenza di domande proposte dinanzi al giudice di un altro Stato contraente, deve innanzi tutto accertare se sussista l'eccepita litispendenza, tenendo conto della più ampia accezione di tale nozione come elaborata dalla Corte di Giustizia della C.E., e, in caso affermativo, dopo aver riscontrato che il giudice preventivamente adito è quello dell'altro Stato contraente, deve sospendere il procedimento in attesa che la competenza dell'altro giudice sia stata accertata con sentenza definitiva: solo dopo tale accertamento il giudice prevenuto può e deve dichiarare la propria "incompetenza" in favore di quello adito in prevenzione.

Corte di Giustizia, 9 dicembre 2003, C 116/02 (caso Gasser)

48. «il giudice adito per secondo non è, in nessun caso, più qualificato del giudice adito per primo a pronunciarsi sulla competenza di quest'ultimo. Infatti, questa competenza è determinata direttamente dalle norme della Convenzione di Bruxelles, che valgono per entrambi i giudici e che possono venire interpretate ed applicate con pari autorità da ciascuno di essi»

49 «Pertanto, in presenza di una clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, non solo, come rilevato dalla Commissione, le parti hanno sempre la possibilità di rinunciare ad avvalersene e, in particolare, il convenuto ha la possibilità di comparire dinanzi al giudice preventivamente adito senza sollevare l'incompetenza di quest'ultimo sulla base della clausola di attribuzione di competenza, conformemente all'art. 18 della convenzione, ma, inoltre, al di fuori di questa ipotesi, spetta al giudice preventivamente adito verificare l'esistenza della clausola e dichiararsi incompetente, se è accertato, secondo la formulazione dell'art. 17, che le parti hanno effettivamente convenuto la competenza esclusiva del giudice successivamente adito».

LE CLAUSOLE DI GIURISDIZIONE COME RIMEDIO ALLE PARALLEL PROCEEDINGS

Cassazione Civ., Sez. Unite, 13 maggio 2019, ordinanza n. 12638

«Al fine di rispettare queste esigenze e scoraggiare queste pratiche abusive e' stata prevista dall'articolo 31 del regolamento la deroga al principio della prevenzione stabilendo che tale principio debba cedere di fronte all'ipotesi della regolazione pattizia della giurisdizione cui e' attribuita prevalenza anche se adita successivamente alla proposizione della stessa lite davanti a giudici di diversi paesi dell'Unione».

LE CLAUSOLE DI GIURISDIZIONE E LITISPENDENZA

Cassazione Civ., Sez. Unite, 8 giugno 2011, sentenza 12410

L'art. 27 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, disponendo che nel caso di litispendenza internazionale il giudice successivamente adìto deve sospendere il processo fino a che quello adìto per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non disciplina una ipotesi di sospensione necessaria, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto temporaneo di quest'ultima in quanto sostanzialmente volta a privare il giudice successivamente adìto della sua "postestas iudicandi" sino a che non sia compiuto l'accertamento della competenza del giudice preventivamente adìto. Ne consegue che se il giudice italiano, investito della medesima causa già proposta dinanzi ad altro giudice di Stato membro dell'Unione (nella specie, il giudice tedesco), ometta di disporre la sospensione del giudizio, avverso il provvedimento che ha negato (anche implicitamente) la sospensione è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione, in esito al quale potranno le S.U. disporre la sospensione del giudizio negata dal giudice di merito.

Cassazione Civ., Sez. Unite, 29 luglio 2021, ordinanza 21767

In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione non involge alcuna questione di giurisdizione, risolvendosi piuttosto nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti all'identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.

Autonomia privata
e garanzia del massimo effetto utile

MODIFICHE NORMATIVE
(art 17 Conv. Bruxelles 1968 - art. 23 Reg. 44/2001 - art. 25 Reg. 1215/2012)

- Universalizzazione dell'ambito di applicazione del Regolamento europeo
- Presunzione di esclusività della competenza del giudice designato;
- Implementazione dei requisiti formali

Clausole di giurisdizione asimmetriche

Corte di Giustizia, 24 giugno 1986, C- 22/85

13 SI DEVE ANZITUTTO SOTTOLINEARE CHE L ' ART . 17 DELLA CONVENZIONE , FIGURANTE NELLA SEZIONE 6 DEL TITOLO II , INTITOLATA ' PROROGA DI COMPETENZA ' , CONSENTE ALLE PARTI , NEI LIMITI STABILITI DAL 2* COMMA DI DETTO ARTICOLO , DI SCEGLIERE DI COMUNE ACCORDO IL GIUDICE O I GIUDICI CHE NON SAREBBERO COMPETENTI SECONDO LE DISPOSIZIONI GENERALI O SPECIALI DELLA CONVENZIONE O ESCLUDERE LA COMPETENZA DI GIUDICI CHE SAREBBERO NORMALMENTE COMPETENTI SECONDO TALI DISPOSIZIONI . IL 1* COMMA DELL ' ART . 17 CONFERISCE CARATTERE ESCLUSIVO ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE O DEI GIUDICI DESIGNATI NELLA CLAUSOLA , MENTRE IL 3* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO RISERVA ALLA PARTE A FAVORE DELLA QUALE LA CLAUSOLA E STATA STIPULATA IL DIRITTO DI ADIRE OGNI ALTRO GIUDICE COMPETENTE AI SENSI DELLA CONVENZIONE .

14 POICHE L ' ART . 17 DELLA CONVENZIONE SANCISCE IL PRINCIPIO DELL ' AUTONOMIA DELLE PARTI , IL 3* COMMA DEV ' ESSERE INTERPRETATO IN MODO DA RISPETTARE LA COMUNE VOLONTA DELLE PARTI ALL ' ATTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO . OCCORRE PERTANTO CHE LA VOLONTA COMUNE DI FAVORIRE UNA DELLE PARTI **RISULTI CHIARAMENTE DAL TENORE LETTERALE DELLA CLAUSOLA O DELL ' INSIEME DEGLI INDIZI DESUMIBILI DAL CONTRATTO O DALLE CIRCOSTANZE IN CUI QUEST ' ULTIMO E STATO CONCLUSO.**

Clausole di giurisdizione asimmetriche

Corte di Giustizia, 27 febbraio 2025, C- 537/23

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito della valutazione della validità di un accordo attributivo di competenza, le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato di tale accordo devono essere esaminate non già alla luce dei criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» di tale accordo, definiti dal diritto degli Stati membri in conformità a tale disposizione, bensì secondo criteri autonomi desumibili da tale articolo.

Clausole di giurisdizione asimmetriche

Corte di Giustizia, 8 novembre 2000, C- 378/98

Ne consegue che i termini «abbiano convenuto» che figurano all'art. 17, primo comma, prima frase, della Convenzione non possono essere interpretati nel senso che richiedono che una clausola attributiva di competenza sia formulata in modo tale che sia possibile identificare il giudice competente solo con il suo testo. **E sufficiente che la clausola identifichi gli elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici dinanzi ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future.** Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie.

Forma della clausola - Usi del commercio

Corte di Giustizia, sentenza 20 febbraio 1997, C -106/95

Corte di Giustizia, sentenza 16 marzo 1999, C- 159/98

- Diffusione nel solo settore commerciale di riferimento (e non in altri ambiti del commercio internazionale)
- Irrilevanza delle leggi nazionali;
- Generale e costante osservanza di uno specifico comportamento;
- Inconferenza della contestazione giudiziale
- Irrilevanza delle forme di publbicità

Requisiti di forma nella polizza di Carico

Corte di Giustizia, 15 giugno 1984, C- 71/1983 (Caso Tilly Russ)

19 . Di conseguenza, la prima parte della questione sollevata dev'essere risolta nel senso che la clausola attributiva di competenza figurante fra le condizioni stampate su di una polizza di carico soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 17 della convenzione

- se il consenso delle due parti circa le condizioni della polizza di carico contenenti detta clausola sia stato manifestato per iscritto;
- oppure se la clausola attributiva di competenza abbia costituito oggetto di un precedente accordo verbale fra le parti che la concerne espressamente e di cui la polizza di carico, firmata dal vettore, dev'essere considerata la conferma scritta;
- oppure se la polizza di carico rientri nell'ambito dei rapporti commerciali correnti fra le parti e sia in tal modo provato che detti rapporti sono disciplinati dalle condizioni generali contenenti tale clausola

Requisiti di forma nella polizza di carico nella giurisprudenza nazionale

Cass. civ. Sez. Unite, Ordinanza, 7 settembre 2016, n. 17675

La clausola attributiva di competenza può esser stipulata, "nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti" - vettore e destinatario -"conoscevano o avrebbero dovuto conoscere" - usando l'ordinaria diligenza in relazione alla doverosità dell'informazione sulla prassi vigente - "e che, in tale campo" - nella specie nel trasporto internazionale in cui, per ragioni di semplicità e rapidità, è prassi consolidata che la polizza sia firmata soltanto dal vettore e consegnata al caricatore" – è ampiamente riconosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato ("uso commerciale nel settore considerato del commercio internazionale", come già affermato dalla Corte di Giustizia già prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 17: sentenze 14 dicembre 1976 in causa 24/76, Estasis Salotti di Colzani c. Ruwa, e 25/76, Galeries Segoura c. Rabim Bonakdarian, 19 giugno 1984 in causa 71/83, Pantederei Ms. Tilly Russ c. Ernest Russ c. Haven NV & Vervoerbedriif Nova e Goemine Hout NV. In linea S.U. 8095 del 2007). Detta disposizione è stata ribadita dall'art. 25, sez. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 volendo dare rilievo oggettivo all'uso internazionale, avente carattere normativo (diuturnitas) secondo la Convenzione di Amburgo del 31 marzo 1978 sul trasporto di merci per mareCorte di Giustizia, sentenza 20 febbraio 1997, C -106/95.

Grazie per l’attenzione